

didati che aspirino al libero esercizio della professione di pubblico Ragioniere, una Commissione di tre Esaminatori col metodo seguente. Pone in un'urna i nomi dei pubblici Ragionieri accreditati nella Centrale del Dipartimento, i quali almeno da cinqu'anni esercitino la professione: ne cava tre Esaminatori per ogni esame. I nomi degli estratti si rimettono nell'urna.

2. Non sono posti nell'urna i nomi di que' pubblici Ragionieri, che fossero impediti di assistere all'esame, o sui quali cadesse un ragionevole sospetto di prevenzione riguardo al Candidato.

3. L'estrazione degli Esaminatori non può farsi che alla presenza del Prefetto, o di un suo speciale delegato.

4. Presiede alle sessioni un Delegato del Prefetto senza voto. Egli dirige la seduta, e l'ordine delle operazioni: verifica i voti; corregge se scopre qualche irregolarità: e riferisce al Prefetto secondo la qualità della medesima.

5. Le sessioni della Commissione si tengono nel locale della Prefettura.

6. Un Segretario destinato dal Prefetto assiste alle sessioni, e ne stende processo verbale.

7. Terminati gli esami del Candidato, per cui fu destinata, la Commissione è sciolta, e cessa da ogni funzione.